

TI_GERICHTE 17.2009.71 vom 9. Juni 2010

TI Tribunale d'appello, 2010-06-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2009.71

FR: TI_GERICHTE 17.2009.71 du 9 juin 2010

IT: TI_GERICHTE 17.2009.71 del 9 giugno 2010

Regeste

Ricorso contro decisione del GIAP di commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva. Intimazione di sentenze, onere della prova

Volltext

Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 09.06.2010 17.2009.71 Tessin Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 09.06.2010 17.2009.71 Ticino Tribunale di appello diritto penale La Corte di cassazione e di revisione penale 09.06.2010 17.2009.71

Ricorso contro decisione del GIAP di commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva. Intimazione di sentenze, onere della prova

Incarto n. 17.2009.71 Lugano 9 giugno 2010 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello composta dei giudici: Roggero-Will, presidente, Lardelli e Pellegrini segretaria: Dell'Oro, vicecancelliera sedente per statuire sul ricorso per cassazione presentato il 7 dicembre 2009 da RI 1 contro la sentenza emanata nei suoi confronti il 18 novembre 2009 dal Giudice dell'applicazione della pena esaminati gli atti; posti i seguenti punti in questione: 1. Se dev'essere accolto il ricorso per cassazione. 2. Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili. Ritenuto in fatto e in diritto: 1. Con decreto n. 5101 del 16 febbraio 2007, cresciuto in giudicato, l'Ufficio giuridico della circolazione ha emesso una multa di fr. 40.- a carico di RI 1. Falliti tutti i tentavi di incassare la multa, con decreto 18 novembre 2009 il GIAP ha commutato tale multa in un giorno di detenzione. 2. Contro la predetta decisione è insorto RI 1, asserendo di non aver mai ricevuto lo scritto del 4 agosto 2009 con il quale il GIAP gli ha impartito un termine per presentare osservazioni o per decidersi in merito ad un eventuale lavoro di utilità pubblica. 3. Con osservazioni 22 dicembre 2009, il GIAP chiede la reiezione del gravame rilevando come esso sia arbitrario ritenuto che in data 14 settembre 2009 era stata concessa a RI 1, su sua richiesta telefonica di pari data, una proroga del termine per osservazioni sino al 30 settembre 2009. 4. Giusta il nuovo art. 341 cpv. 1 lit. a CPP, in vigore dal 1° gennaio 2007, la Corte di cassazione e revisione penale è competente per i ricorsi contro le decisioni del GIAP nei casi dell'art. 339 cpv. 1 lit. a, b e k CPP. In particolare, è competente a verificare le decisioni del GIAP nella misura in cui questi esercita tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione (art. 339 cpv. 1 lit. k CPP). La commutazione di una multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 CP su rinvio dell'art. 106 cpv. 5 CP) rientra tra le decisioni di competenza del GIAP giusta l'art. 339 cpv. 1 lit. k CPP e come tale, di principio, può essere oggetto di ricorso alla CCRP. La competenza della CCRP per i ricorsi contro le decisioni di

commutazione della multa era già stata confermata dal Tribunale federale prima dell'entrata in vigore dei disposti del CPP concernenti l'allora nuova figura del GIAP (art. 339 segg. CPP). L'Alta Corte aveva allora avuto modo di osservare che la competenza della CCRP a statuire sui ricorsi contro decisioni di commutazione di multa si giustificava ritenuto la valenza di sentenza e gli effetti materiali delle stesse, nonché la migliore tutela giuridica del ricorrente, vista la grave restrizione della libertà personale ch'essa comporta (STF del 2 ottobre 2006, inc. 1P.348/2004).

5. Secondo l'art. 7 CPP l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna dell'atto al destinatario, nel luogo in cui questi dimora o svolge la sua attività, oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC). L'onere della prova circa l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio, all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55, consid. 2.2).

6. Nel caso concreto, dalla documentazione prodotta con il ricorso non emergono prove in relazione alla notifica della lettera 4 agosto 2009 del GIAP, che non risulta essere avvenuta con invio raccomandato, né della successiva concessione di una proroga del termine per formulare osservazioni, concessa in base ad una telefonata che il ricorrente nega di aver compiuto. A fronte delle contestazioni del ricorrente e in considerazione dell'onere probatorio che incombe all'autorità – le affermazioni del GIAP in questa sede non essendo sufficienti a comprovare l'accaduto – il ricorso di RI 1 deve trovare accoglimento. Si giustifica pertanto di annullare il decreto 18 novembre 2009 e rinviare gli atti al GIAP affinché provveda ad una regolare notifica a mezzo raccomandata del termine per pronunciarsi sull'istanza 7 aprile 2009 dell'Ufficio esazione e condoni, previa analisi dell'eventuale intervento della prescrizione della pena.

7. Gli oneri del giudizio odierno sono posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili al ricorrente, di formazione giuridica, che ha formulato brevi osservazioni. Per questi motivi, richiamata per le spese la tariffa giudiziaria, pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, il decreto di commutazione della multa in pena detentiva del 18 novembre 2009 è annullato e gli atti sono rinviati al GIAP affinché proceda ad un nuovo giudizio così come indicato nei considerandi.

2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) *tassa di giustizia* fr. 100.- b) *spese complessive* fr. 10.- fr. 110.- sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. *Intimazione a: P_GLOSS_TERZI* Per la Corte di cassazione e di revisione penale La presidente La segretaria Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.